

ATTO DD 250/A1700A/2023

DEL 21/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: PSR 2014-2022 - Disposizioni urgenti per enti pubblici e altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ai fini dell'applicazione delle norme nazionali in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici di lavori. Deroghe agli avvisi pubblici relativi ad operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio n. 1307/2016, n. 1308/2013, n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2014-2020 e successive modifiche (ora 2014-2022) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale con D.G.R. n. 29-2396 del 9 novembre 2015 pubblicata sul BURP del 12/11/2015, avente ad oggetto "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015. Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative";

VISTE le Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2022 del 11/02/2016, aggiornate al 05/11/2020, emanate dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;

VISTA la Decisione della Commissione C(2013) 3452 del 14/05/2019 relativa alla determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, con cui sono state approvate ufficialmente le modifiche sia di tipo finanziario che di tipo testuale ed è stato altresì disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche e del Reg. (UE) 2020/2220, il periodo di programmazione sia esteso all'anno 2022 ed il PSR vigente sia rinominato in "PSR 2014-2022";

VISTA la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.M. n.10255 del 22 ottobre 2018 “Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013”;

VISTA la legge 120/2020 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);

VISTO il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, in particolare l'art.1 septies “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”;

VISTO il D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” in particolare l'articolo 29 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”;

VISTO Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, l'art. 23, comma 1 “Revisione dei prezzi”;

VISTO il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” in particolare l'articolo 7, commi 2-ter e 2-quater “Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTO il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, in particolare l'articolo 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”;

VISTA la D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022 (B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022) con la quale è stato approvato un aggiornamento straordinario del prezzario regionale in virtù delle previsioni di cui all'articolo 26 comma 2 del D.L. 50/2022, convertito in Legge n. 91/2022, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi tanto dei materiali da costruzione quanto dei carburanti e dei prodotti energetici con misure immediatamente applicabili anche sugli appalti di lavori in corso;

CONSTATATO che il legislatore nazionale ha dettato disposizioni specifiche per la compensazione/revisione dei prezzi nell'ambito dei lavori pubblici per gli anni 2021-2022 per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi a seguito alle congiunture economiche negative causate dalla pandemia da COVID-19, aggravati dal conflitto bellico russo-ucraino tutt'ora in corso e che tale congiuntura sfavorevole ha causato un aumento dei prezzi di molti materiali da costruzione, a partire da fine 2021 e ad oggi non ancora rientrati al livello del periodo pre-crisi;

RICHIAMATO in particolare l'art.1-septies del D.L. n.73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 che norma quanto segue:

- Al comma 1, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in

aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.

- Al comma 2, per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga alle disposizioni previste all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.50 del 12 aprile 2016.
- Al comma 4, per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1.
- Al comma 6, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente.
- Al medesimo comma 6, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.
- Al comma 8, è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi al quale possono accedere le piccole, medie e grandi imprese in caso di insufficienza delle risorse previste al comma 6, garantendo la parità di accesso nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

RICHIAMATO l'art. 29 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 che statuisce:

- Al comma 1, lettera a, fino al 31 dicembre 2023, per i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, l'obbligo di inserire nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- Al comma 1, lettera b, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.
- Al comma 4. ... Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale **inferiore** a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale **superiore** a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
- Al comma 7, la possibilità di utilizzare, ai fini della revisione dei prezzi, anche le somme derivanti dai ribassi d'asta nei limiti previsti dal medesimo D.L.
- Al comma 10, l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del D.L.73/2021, la cui dotazione viene ulteriormente incrementata.

RICHIAMATO altresì l'art. 23 comma 1 del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 che detta ulteriori norme specifiche sull'utilizzo del Fondo, in caso di revisione dei prezzi, di cui all'art. 1-septies, comma 8 del D.L.73/2021;

RICHIAMATO inoltre l'art. 7 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 che norma quanto segue:

- Al comma 2-ter: l'art.106, comma 1, lettera c), numero 1), del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016 si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste e imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari

alla realizzazione dell'opera.

- Al comma 2 quater: nei casi indicati al comma 2-ter la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

RICHIAMATO il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 dove si stabilisce che le stazioni appaltanti devono applicare i prezzi aggiornati e possono utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta nei limiti temporali e con le regole dettate dal medesimo D.L. al quale si rimanda per la trattazione esaustiva.

RICHIAMATO il parere ANAC n. 67/2022 avente ad oggetto "Art. 26 d.l. 50/2022 conv. in l.n. 91/2022 e art. 29 d.l. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022 – richiesta di parere da cui si evince l'ambito di applicabilità delle misure emergenziali dettate per la compensazione/revisione dei prezzi dei contratti pubblici nel corso degli anni 2021 e 2022

RICHIAMATA infine la D.D. 1115/A1705A del 08/11/2018, avente per oggetto "Reg. UE 1305/13 – 1306/13. Approvazione del diagramma dell'iter relativo alle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dei controlli sui contributi PSR 2014/2020", in particolare ove viene determinato che "dopo la comunicazione integrativa, dopo l'avvenuta aggiudicazione, il nuovo importo ammesso a contributo non potrà poi essere ulteriormente modificato ulteriormente...Eventuali ribassi d'asta non saranno coperti da ulteriori contributi";

VERIFICATO che sulla base della sopra citata normativa nazionale emanata dallo Stato le stazioni appaltanti provvedono a:

- compensare i maggiori costi sostenuti dalle Ditte appaltatrici per l'aumento dei prezzi di costruzione, nei modi previsti e consentiti dalle singole disposizioni di legge sopra menzionate;
- ai fini della revisione dei prezzi, utilizzare le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento nei limiti previsti dai predetti Decreti Legge;
- utilizzare altresì le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.

DATO ATTO che tra i beneficiari dei Bandi pubblici emanati per il PSR 2014-2022 vi sono anche delle Stazioni appaltanti;

EVIDENZIATO che i bandi pubblici del PSR 2014-2022, emanati successivamente alla D.D. 1115/A1705A del 08/11/2018, aventi come beneficiari i soggetti pubblici hanno specifiche disposizioni in merito a:

- presentazione, dopo l'aggiudicazione dei lavori e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento, dell'istanza di "Rideterminazione del contributo" per rideterminare il contributo concesso in sede di ammissione a finanziamento a seguito di eventuali ribassi d'asta post aggiudicazione;
- istruttoria dell'istanza di "Rideterminazione del contributo" a seguito della quale la spesa ammissibile ed il contributo relativo viene rideterminato sulla base degli eventuali ribassi d'asta post aggiudicazione;
- eventuali ribassi d'asta che non sono coperti da ulteriori contributi una volta completata la rideterminazione dello stesso;
- utilizzo in fase di rendicontazione dello stesso prezzo in base al quale è stata effettuata la concessione del contributo;

EVIDENZIATO che i beneficiari pubblici dei medesimi bandi PSR 2014-2022 si trovano attualmente nell'impossibilità di utilizzare le somme a seguito dei ribassi d'asta e per la revisione dei prezzi prevista dai dispositivi normativi precedentemente citati e che si stanno pertanto manifestando rilevanti criticità in termini di realizzazione effettiva di quanto presentato in domanda di sostegno che potrebbe portare a probabili e numerose rinunce, con un rilevante danno economico nei confronti dei soggetti pubblici, oltreché

un mancato avanzamento di spesa sulle risorse FEASR del PSR 14-22;

VISTA a tal proposito la nota di AssoPiemonte Leader, prot. 58 del 17 novembre 2022 e successiva nota, prot. 47 del 31/01/2023, dove si rilevano criticità sui Bandi GAL inerenti al Prezzario/Elenco prezzi regionale e Ribassi d'asta e dove si propone di consentire:

- l'utilizzo dei prezzari aggiornati ai costi reali;
- di conseguenza la rivalutazione e/o modifica degli investimenti (lavori e forniture) inizialmente ammessi al sostegno;
- l'utilizzo dei ribassi d'asta, nei limiti della normativa vigente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare gli artt. 23 e 37;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- DGR 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";

DETERMINA

1. di consentire agli Enti Pubblici e ai soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici beneficiari delle Misure del PSR 2014-2022, in deroga alle disposizioni previste nella D.D. 1115/A1705A del 08/11/2018 e nei bandi pubblici PSR 2014-2022, di portare a contributo eventuali ribassi d'asta, per i quali non si è ancora provveduto alla rideterminazione di contributo post aggiudicazione con riferimento all'istruttoria della relativa istanza, che si trovano nelle condizioni di dover attuare una compensazione/revisione dei prezzi utilizzando i meccanismi previsti dal D.L. 73 del 25/05/2021 convertito con L. 23 luglio 2021 n. 106, dal D.L. 4 del 17/01/2022 convertito con L. 28 marzo 2022, n. 25 e dal D.L. 50 del 17/05/2022 convertito con L. 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento all'utilizzo delle somme derivanti da ribassi d'asta, unicamente per le finalità, nei limiti e con le norme

previste nei predetti decreti;

2. di stabilire che, in relazione a quanto sopra, in presenza di un'istanza di rideterminazione di contributo già istruita positivamente non è più possibile procedere con il recupero, ai fini del calcolo del contributo spettante, delle eventuali somme derivanti da ribassi d'asta;
3. di consentire agli Enti Pubblici e ai soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici beneficiari delle Misure del PSR 2014-2022 di adottare le seguenti procedure, fermo restando il rispetto della normativa settoriale di riferimento, in presenza di un aggiornamento, successivo alla data di presentazione delle domande di sostegno, del Prezzario utilizzato per il computo delle spese:
 - a. *In caso di domande di aiuto la cui istruttoria di ammissione a finanziamento non sia ancora conclusa:* il beneficiario, fermo restando il limite dell'importo richiesto in domanda di sostegno, ha facoltà di presentare una domanda di revisione del progetto, nell'ambito della quale aggiornare i costi sulla base delle maggiori somme riconosciute e approvate dall'Ente beneficiario medesimo agli appaltatori in seguito all'attivazione dei meccanismi di revisione/compensazione prezzi ai sensi dei Decreti sopra citati.
 - b. *In caso di domande di aiuto la cui istruttoria di ammissione a finanziamento sia già conclusa:* il beneficiario, fermo restando l'importo massimo previsto dall'atto di concessione, in fase di rendicontazione della domanda di pagamento ha facoltà di aggiornare i costi sulla base delle maggiori somme riconosciute e approvate dall'Ente beneficiario medesimo agli appaltatori in seguito all'attivazione dei meccanismi di revisione/compensazione prezzi ai sensi dei Decreti sopra citati, fatto salvo che si tratti degli stessi interventi.

In tal caso, all'atto della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario dovrà presentare:

- un computo metrico consuntivo redatto sulla base del Prezzario utilizzato per la predisposizione delle revisioni prezzi approvate dall'Ente beneficiario.
- un quadro comparativo tra il computo metrico redatto sulla base del Prezzario utilizzato per la predisposizione delle revisioni prezzi approvate dall'Ente beneficiario con il computo metrico utilizzato in sede di trasmissione della domanda di sostegno, al fine di ricondurre la spesa ed il relativo contributo a quello approvato in sede di ammissione.

4. di stabilire che le eventuali modifiche degli investimenti conseguite a seguito dell'applicazione della procedure di cui ai punti 1), 2) e 3), devono comunque garantire la funzionalità delle opere, il rispetto dei criteri di ammissibilità e il mantenimento del punteggio utile alla finanziabilità secondo le previsioni di ciascun bando;

5. di richiamare che tutto quanto sopra determinato, ivi incluse eventuali varianti in corso d'opera, può essere applicato solamente in subordine a quanto disposto dalle procedure previste dal Codice dei contratti Dlgs. 18/04/2016, n. 50, e s.m.i. e dal D.L. 73 del 25/05/2021 convertito con L. 23 luglio 2021 n. 106, dal D.L. 4 del 17/01/2022 convertito con L. 28 marzo 2022, n. 25 e dal D.L. 50 del 17/05/2022 convertito con L. 15 luglio 2022, n. 91.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco